

REGIONE  
TOSCANA

Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 24

mercoledì, 11 giugno 2003

Firenze

Bollettino Ufficiale: Via F. Baracca, 88 50127 - Firenze - Fax 055 - 4384620

Portineria

tel. 055 - 4384622

Email:

Numero Verde

tel. 800.88.01.01

Redazione@mail.Regione.Toscana.it

Abbonamenti@mail.Regione.Toscana.it

Vendita@mail.Regione.Toscana.it

## AVVISO IMPORTANTE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana si pubblica in Firenze, di norma il mercoledì, ed è diviso in quattro parti separate.

Nella **Parte Prima** si pubblicano le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi politici aventi carattere organizzativo generale, nonché conclusivi di procedimenti amministrativi.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, nonché gli atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da leggi e regolamenti.

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti degli Enti Locali ad esclusione di quelli pubblicati nella Parte Terza.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinati ai fascicoli ordinari di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti. Sono inoltre pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi regionali (indicati all'art.3, commi 3 e 5 della L.R. 18/96), raccolti ed enumerati in appositi elenchi che riportano i soli elementi identificativi di ciascun provvedimento.

**LE CONDIZIONI E LE TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI SONO RIPORTATE NELL'ULTIMA PAGINA DI COPERTINA DEL B.U.R.T., INSIEME ALL'ELENCO DELLE LIBRERIE CONCESSIONARIE OVE E' ULTERIORMENTE POSSIBILE SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO STESSO.**

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2003, n. 29/R

**Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).**

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2003, n. 29/R

**Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche";

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 3 giugno 2003 concernente "Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della Legge regionale 4.2.2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

Indice

Articolo 1	Oggetto	Pag. 2
Articolo 2	Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	" 2
Articolo 3	Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio all'interno di mercati e fiere	" 3
Articolo 4	Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee	" 3

Articolo 5	Assegnazione dei posteggi riservati	" 3
Articolo 6	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	" 4
Articolo 7	Modalità di registrazione delle presenze	" 4
Articolo 8	Piano comunale	" 4
Articolo 9	Regolamento comunale	" 4
Articolo 10	Criteri per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio dell'attività	" 5
Articolo 11	Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari per particolari esigenze	" 5
Articolo 12	Norma transitoria	" 5

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2003 n. 10 ( Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche ), di seguito denominata legge.

2. I comuni privi del regolamento di cui all'articolo 9 comma 2 lettera l) della legge regionale 3 marzo 1999, n.9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) applicano le disposizioni del presente regolamento fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 10 comma 4 della legge.

3. Gli altri comuni applicano il presente regolamento per la disciplina degli aspetti su cui il regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera l) l.r. 9/1999, necessita di adeguamento per contrasto con la legge o per darvi attuazione. Tali comuni continuano ad applicare il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 9 l.r. 9/1999 per le parti conformi alla legge. Il presente regolamento cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di adeguamento.

#### Art. 2

##### Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2 della legge si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi al-

cuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.

2. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

### Art. 3

#### Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.

2. Il bando contiene :

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 8 della legge;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della

fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

### Art. 4

#### Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.

2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, di cui all'articolo 2, comma 7 della legge, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento.

3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.

4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio di cui all'articolo 7, comma 8 della legge il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

### Art. 5

#### Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 ( Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile ) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di

cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 ( Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 3.

**Art. 6**  
**Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 11 e 12 della legge. A parità di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal comune.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

**Art. 7**  
**Modalità di registrazione delle presenze**

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.

3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolge l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

**Art. 8**  
**Piano comunale**

1. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10 della legge contiene:

a) l'analisi e la valutazione dei dati e degli elementi sulla dinamica dei consumi e del sistema distributivo locale, dei flussi turistici e dell'assetto urbanistico e logistico degli ambiti territoriali interessati ;

b) la programmazione di azioni e interventi per la qualificazione delle aree mercatali, con particolare riguardo ai mercati e alle fiere di interesse storico e culturale ;

c) la programmazione del calendario annuale dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali;

d) l'individuazione delle aree destinate al commercio su posteggi in concessione con la specificazione delle differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti,

con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicità di svolgimento ;

e) l'individuazione di nuovi mercati, nuove fiere e nuove fiere promozionali ;

f) l'individuazione di mercati e fiere da spostare e da trasferire ;

g) l'individuazione dei posteggi fuori mercato;

h) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio;

i) l'individuazione delle aree su cui è vietato l'esercizio dell'attività di commercio itinerante.

**Art. 9**  
**Regolamento comunale**

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4 della legge dispone tra l'altro in ordine a:

a) la tipologia del mercato, della fiera e della fiera promozionale ;

b) i giorni e l'orario di svolgimento;

c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, della fiera, della fiera promozionale o di singoli posteggi sia in relazione all'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari e non alimentari, sia in riferimento all'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari ;

d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

f) le modalità di assegnazione e regolazione dei posteggi riservati ai giovani, ai portatori di handicap e ai produttori agricoli ;

g) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati ;

h) le modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato;

i) le modalità di registrazione delle presenze ;

l) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, trasferimento e modifica dell'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere ;

m) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, ai piccoli imprenditori agricoli, agli artigiani e ai produttori agricoli non professionali ;

n) le modalità, le limitazioni e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ;

o) le modalità per la gestione dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali.

**Art. 10****Criteri per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio dell'attività**

1. Per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio del commercio itinerante i comuni tengono conto dei seguenti criteri:

- a) tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- c) incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

**Art. 11****Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari per particolari esigenze**

1. Per particolari esigenze il comune può autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali straordinari, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio

su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 10 comma 1 della legge.

2. Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

**Art. 12****Norma transitoria**

1. Il comune rilascia l'autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Martini

Firenze, 4 giugno 2003